

DELIBERAZIONE 8 MARZO 2022

92/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2021, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE CENTRALE ELETTRICA DI CAPRI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1195^a riunione del 8 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito anche: SIPPIC), datata 7 aprile 2017, prot. Autorità 13881, del 7 aprile 2017 (di seguito: prima comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20181, del 9 giugno 2017 (di seguito: seconda comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20182, del 9 giugno 2017 (di seguito: terza comunicazione Sippic);

- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20183, del 9 giugno 2017 (di seguito: quarta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 14 giugno 2017, prot. Autorità 20667, del 14 giugno 2017 (di seguito: quinta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 14 giugno 2017, prot. Autorità 20668, del 14 giugno 2017 (di seguito: sesta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, del 14 maggio 2019, prot. Autorità 12787, del 15 maggio 2019;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 19 giugno 2019, prot. Autorità 16400, del 20 giugno 2019 (di seguito: comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 7 febbraio 2020, prot. Autorità 4428, di pari data;
- la comunicazione di SIPPIC del 17 febbraio 2021, prot. Autorità 7129, di pari data (di seguito: settima comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC del 23 febbraio 2021, prot. Autorità 8190, di pari data (di seguito: ottava comunicazione Sippic);
- la lettera della DMEA, del 30 settembre 2021, prot. Autorità 36150, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di SIPPIC, del 27 settembre 2021, prot. Autorità 35663, di pari data (di seguito: nona comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, del 28 ottobre 2021, prot. Autorità 40227, di pari data (di seguito: decima comunicazione Sippic).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'

altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;

- con la deliberazione 491/2017/R/eel, a seguito di apposita istanza presentata da SIPPIC con la prima comunicazione Sippic, come integrata dalle comunicazioni Sippic dalla seconda alla sesta (di seguito: istanza di ammissione), l'Autorità ha ammesso l'impianto essenziale Centrale elettrica di Capri al regime di reintegrazione dei costi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno successivo alla data in cui sarebbero risultate soddisfatte le condizioni espresse nella suddetta deliberazione - ivi incluso il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale - e il giorno 31 dicembre 2022;
- Terna, con la comunicazione omonima, ha informato l'Autorità in merito allo stato di attuazione delle condizioni di cui alla deliberazione 491/2017/R/eel e, a valle di un articolato percorso volto a soddisfare la condizione sul rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale, SIPPIC, con la settima e ottava comunicazione Sippic, ha presentato l'autorizzazione unica ambientale (di seguito: AUA) relativa all'impianto Centrale elettrica di Capri, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito: SUAP) del Comune di Capri in data 14 febbraio 2021;
- il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Capri integra il requisito del rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale previsti dalla deliberazione 491/2017/R/eel, salvo il sopravvenire di provvedimenti di revoca; alla luce di ciò e delle informazioni rese da Terna con l'omonima comunicazione, sentito il Collegio dell'Autorità, con la lettera DMEA è stato comunicato a SIPPIC la decorrenza dell'assoggettamento dell'impianto Centrale elettrica di Capri al regime di reintegrazione a decorrere dal 15 febbraio 2021, ai sensi della deliberazione 491/2017/R/eel;
- con la nona e decima comunicazione SIPPIC, il citato utente ha richiesto all'Autorità il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al periodo dal 15 febbraio al 15 agosto 2021, in relazione all'impianto Centrale elettrica di Capri;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Centrale elettrica di Capri, SIPPIC è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta SIPPIC, titolare dell'impianto essenziale Centrale elettrica di Capri ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso un acconto del Corrispettivo per l'anno 2021, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che l'acconto del Corrispettivo relativo all'impianto Centrale elettrica di Capri per il periodo dal 15 febbraio al 15 agosto 2021 sia inferiore a quanto richiesto da SIPPIC e sia determinato secondo quanto previsto dalla deliberazione 111/06 in tema di acconti del Corrispettivo:
 - applicando come costi fissi il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al periodo dal 15 febbraio al 15 agosto 2021, di cui alla nona e alla decima comunicazione Sippic, e una quota - pari al rapporto tra detto periodo e l'anno 2021 - della stima dei costi fissi per l'anno 2021 contenuta nell'istanza di ammissione (di seguito: stima dei costi fissi dell'istanza di ammissione);
 - escludendo dalla stima dei costi fissi dell'istanza di ammissione le voci di costo per accise e bettolina, dato che queste ultime voci, essendo relative al combustibile, non sono classificabili tra i costi fissi ai sensi della deliberazione 111/06;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2021 dell'impianto Centrale elettrica di Capri

DELIBERA

1. di determinare, con riferimento all'impianto Centrale elettrica di Capri, l'acconto del Corrispettivo per il periodo dal 15 febbraio al 15 agosto 2021, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca a S.I.P.P.I.C. S.p.A. l'acconto di cui al punto 1 entro il giorno 31 marzo 2022;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A., a Cassa per i servizi energetici e ambientali e a S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini